

(N. 2467)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3013)

d'iniziativa del deputato BERNARDINETTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 FEBBRAIO 1958

Modificazione degli articoli 13 e 16 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri delle finanze e di grazia e giustizia, di un delegato dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e di due membri del Comitato medesimo scelti da esso ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, e composta di due membri del Comitato medesimo scelti da esso, del giudice delle tutele, del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e del delegato del Comitato provinciale della Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.